



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 186 del 1 AGO. 2017

OGGETTO: Rinnovo convenzione per riserva a questo Ente di n.8 (otto) posti nelle Comunità Alloggio "Casa di Venere" e " Casa di Diana" gestite dall'Ente assistenziale Cooperativa Sociale Antares di Modica.

L'anno duemiladiciassette il giorno UNO del mese di Agosto alle ore 14,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Florida Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n.33915 del 10/7/2017 sottoposta dal Responsabile del VII Settore "Politiche Sociali" e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 AGO. 2017 al 17 AGO. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE VII
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 28863 del 9/6/2017

Oggetto: Rinnovo convenzione per riserva a questo Ente di n. 8 (otto) posti nelle Comunità Alloggio "Casa di Venere" e "Casa di Diana" gestite dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale ANTARES di Modica.

Il Responsabile del Settore VII – Politiche Sociali
Dott. Stefano Indelicato

PREMESSO che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei disabili presso strutture socio assistenziali;

CHE la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

CHE la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

CHE ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

CHE, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

Che con il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 la Regione Sicilia ha provveduto ad

approvare gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi ed interventi individuati dalla citata legge di riordino;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

Che il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Vista la Circolare 23 aprile 2010 (Direttiva in materia di programmazione di zona e di gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali) dell'Assessorato della Famiglia;

Considerato che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Che, all'uopo, la Giunta Municipale con proprio Atto n. 180 del 24.06.2010, ha proceduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri minori, anziani e disabili mentali presso Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n.22, per l'affidamento ad istituzioni iscritte regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n.22/86, di cui al Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996;

Che con il succitato Atto n. 180/10 ha autorizzato il Dirigente pro-tempore dei Servizi Sociali alle sottoscrizioni delle convenzioni con gli Enti iscritti regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n. 22/86 gestori di Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie;

Che la normativa sopra menzionata è allegata alla più volte citata Delibera di G.M. n. 180 del 24/06/2010;

Che in data 26 giugno 2014 è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Modica e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale ANTARES – R.A.P. n. 746 – per la durata di anni 3 (tre) e per la riserva di n. 11 posti presso le Comunità Alloggio gestite;

Che in data 25 giugno 2017 sono scaduti gli effetti giuridici della succitata convenzione, salvo quanto previsto all'art. 16 della convenzione stessa: *"Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesime condizioni della presente convenzione"*;

Che gli utenti, meglio generalizzati in atti, attualmente ospiti presso le Comunità Alloggio gestite dall'Ente assistenziale Cooperativa Sociale ANTARES con sede in Modica (RG) C.da Cozzo

Rotondo n. 12/B, iscritta regolarmente all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86, sono n. 8 (otto);

Ritenuto dover procedere al rinnovo della convenzione con la Cooperativa Sociale ANTARES, per la durata di anni tre, per la riserva a questo Ente di n. 8 posti nelle Comunità Alloggio gestite per il ricovero di disabili mentali su disposizione del D.S.M.;

Che, per l'anno 2017, si è provveduto con Determinazioni del Responsabile del VII Settore ad autorizzare la prosecuzione del ricovero di n. 8 utenti;

Visto l'art. 13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

Che, pertanto, per il 2017 il compenso da corrispondere alle Comunità Alloggio ospitanti i disabili mentali potrà così determinarsi: Compenso fisso mensile €. 1.622,90 iva compresa - Retta giornaliera di mantenimento €. 21,70 iva compresa;

Che con Determinazione n. 268 del 14/02/2017 si è provveduto, fra l'altro, ad autorizzare la prosecuzione del ricovero, per l'anno 2017, di n. 8 disabili mentali presso le Comunità Alloggio gestite dall'Ente Cooperativa Sociale ANTARES e ad approvare la spesa necessaria per tale ospitalità per l'anno 2017, pari ad €. 196.955,00;

Che, in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

VISTI:


- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l'O.R.E.L.;
- le normative precitate;

PROPONE

1. Di provvedere al rinnovo della convenzione tra il Comune di Modica e l'ente gestore delle strutture ospitante i disabili mentali ivi inseriti, Cooperativa Sociale ANTARES di Modica, per la riserva a questo Ente di n. 8 (otto) posti secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, allegata al presente atto;
2. Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, che sarà stipulata tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale ANTARES di Modica;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che il 5 giugno 2017 scadranno gli effetti giuridici della convenzione in atto.

Il Responsabile del Settore



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 08.06.2017 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 5 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 18.06.2017

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MODICA

N° R.A.P.

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE "ANTARES" DI MODICA

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA

"00175500883" legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Indelicato nato a Modica

il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del VII Settore, domiciliato

per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo

Campailla) autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione

di G.M. n. _____ del _____, esecutiva; e il Sig. Vanella Francesco nato a Modica

(RG) il 25/02/1941 e residente a Modica (RG) nella Via Sacro Cuore n. 110 nella

qualità di Legale rappresentante della Società "Antares Società Cooperativa Sociale

Onlus" d'ora in poi designata con il termine di "Ente", C.F. 01406390888, con sede

legale in Modica C.da Cozzo Rotondo n. 12/B iscritta all'albo regionale degli enti

assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986

n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assi-

stenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio:

– "Casa di Venere" con sede a Ragusa (RG) Viale Europa n. 377 iscritta al n. 3136

dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26

della l.r. n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale

Enti Locali decreto n. 1998 del 27.09.2010;

– "Casa di Diana" con sede in Ragusa (RG) in Viale Europa n. 359 iscritta al n. 3251

dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della

l.r. n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali

decreto n. 420 del 12.04.2011;

PREMESSO

-che l'Amministrazione comunale di MODICA, in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

-che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'Amministrazione Comunale, in attuazione della previsione di legge, intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare, al tempo stesso la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

-che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

-che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 43/91, art.1, comma 1, lett. e) e nell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

-che il predetto Ente Cooperativa "Antares" di Modica si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

-che con Delibera di G.M. n. 180 del 24.06.2010 si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri minori, anziani e disabili mentali presso Comunità Alloggio e/o Case Protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente Cooperativa Sociale "Antares" per il ricovero di n. 8 (otto) soggetti disabili mentali, meglio generalizzati in atti, inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale -- Distretto di Modica -- dell'ASP 7 RG, presso le seguenti Comunità alloggio:

-- "Casa di Venere" con sede a Ragusa (RG) Viale Europa n. 377 iscritta al n. 3136 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della l.r. n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali decreto n. 1998 del 27.09.2010;

-- "Casa di Diana" con sede in Ragusa (RG) in Viale Europa n. 359 iscritta al n. 3251 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della l.r. n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale

Enti Locali decreto n. 420 del 12.04.2011;

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione nelle succitate due Comunità

Alloggio è concordato dalle parti in ragione di n. 8 (otto) unità complessive.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai costi convenzionali, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C., può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza al numero concordato:

ART. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio finanziario successivo.

ART. 3

Dimissione del soggetto disabile

Alla dimissione dei soggetti ospiti si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela dei soggetti, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino

al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro a seconda delle attitudini, delle capacità o delle

possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;

- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza nella comunità;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

• a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

• a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;

• a riferire all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle sue condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;

• a relazionare all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

• a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato socio lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di

istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciata da enti abilitati;

b) due assistenti agli inabili o anziani;

c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento

l'Ente deve fornire apposita documentazione all'A.C..

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

ART. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni, o di altro documento previsto dalla legislazione vigente.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della

struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette

come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni a cui gli stessi aderiscono.

ART. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

un compenso fisso mensile di € 1.622,90⁰ iva compresa, per ogni assistito effettivamente ospitato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto dei locali e spese generali);

una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,70 iva compresa, per le giornate di effettivo ricovero, da liquidare sulla base di prospetti contabili mensili.

ART. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firma-

ti dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione della fattura.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente contraente.

ART. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

ART. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte

dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e una attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la risoluzione della presente ove, o per dimissione o per decesso del disabile, non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della contro-

parte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 18

Validità della convenzione

E' obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il Decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
- Copie dei curriculum e dei titoli professionali;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
- La tabella dietetica indicata dall'A.S.P.;
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute a cui la cooperativa aderisce, giusta previsione di cui all'art. 5 del D.A. n.592/1S del 22/03/2007.

ART. 19

Registrazione convenzione

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla re-

gistrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 21

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente Cooperativa Sociale "Antares" assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge N° 136/2010 e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) “ ” attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

ART. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti, il presente atto viene sottoscritto come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile del VII Settore

Dott. Stefano Indelicato

PER LA COOPERATIVA SOCIALE

Legale Rappresentante della Società “Antares